



CICPND
CENTRO ITALIANO
DI COORDINAMENTO
PER LE PROVE NON DISTRUTTIVE

Via C. Pisacane, 46
20025 Legnano MI
PEC: info@pec.cicpnd.it
C.F. e P.I. 09510020150

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI MEALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	1 di 26
Emessa da:	Reggiani Michael		

REGOLAMENTO

sulla Qualificazione e Certificazione del Personale addetto ai Controlli Metallografici

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc. Rev. 6 Pag.	285 Marzo 2022 2 di 25
--------	---	------------------------	------------------------------

INDICE

1	<u>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</u>
2	<u>RIFERIMENTI</u>
3	<u>TERMINI E DEFINIZIONI</u>
4	<u>GENERALITA'</u>
5	<u>LIVELLI DI COMPETENZA</u>
6	<u>AUTORIZZAZIONE AD OPERARE</u>
7	<u>REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME</u>
8	<u>PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE</u>
9	<u>ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE</u>
10	<u>ESAMI DI LIVELLO 3</u>
11	<u>ESAMI DI LIVELLO 1 E 2</u>
12	<u>CERTIFICAZIONE</u>
13	<u>VALIDITA'</u>
14	<u>PROLUNGAMENTO</u>
15	<u>ESTENSIONE DELLA VALIDITA' AD ALTRO SETTORE</u>
16	<u>RICORSI</u>
17	<u>RECLAMI</u>
18	<u>DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE</u>
19	<u>SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE</u>
20	<u>DOCUMENTAZIONE</u>
21	<u>PRIVACY E RISERVATEZZA</u>
22	<u>UTILIZZO DEL MARCHIO CICPND</u>

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc. 285 Rev. 6 Marzo 2022 Pag. 3 di 25
--------	---	---

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative alla qualificazione e certificazione ed al successivo mantenimento della stessa ai livelli 1, 2 e 3 per il Personale addetto ai Controlli Metallografici.

2 RIFERIMENTI

Il sistema di certificazione fa riferimento alle seguenti norme:

UNI EN ISO 9712:2012	Qualificazione e Certificazione del Personale addetto alle Prove Non Distruttive.
UNI 11373	Qualificazione e Certificazione del Personale addetto alle Prove Non Distruttive – Applicazione della UNI EN ISO 9712:2012 al Personale addetto alle Repliche Metallografiche su Attrezzature a Pressione soggette a Scorrimento Viscoso.
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012	Requisiti Generali per gli Organismi che operano nella Certificazione del Personale.
IAF GD 24:2009	Guidance on the application of ISO/IEC 17024
ACCREDIA RG 01 Rev. 03	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – Parte Generale.
ACCREDIA RG 01-02 Rev. 00	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale.
DOC. 175	Regolamento per l'uso del marchio

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano i termini e le definizioni di seguito riportate:

- 3.1 **qualificazione:** dimostrazione dell'idoneità fisica, dell'addestramento, delle conoscenze professionali, dell'abilità e dell'esperienza che rendono il personale idoneo a eseguire correttamente i compiti relativi al Controllo Metallografico in uno o più settori di applicazione.
- 3.2 **certificazione:** procedura utilizzata per dimostrare la qualificazione del personale addetto al controllo metallografico che porta al rilascio di un certificato. La certificazione non include l'autorizzazione ad operare.
- 3.3 **organismo di certificazione:** organismo che gestisce le procedure di certificazione del personale in conformità ai requisiti del presente Regolamento e che ottempera ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
- 3.4 **centro di esame:** centro approvato dall'Organismo di certificazione, dove si svolgono gli esami di qualificazione per il livello 1 e 2.
- 3.5 **esaminatore:** persona certificata al livello 3 chiamata ad esaminare e autorizzata, dall'Organismo di certificazione a condurre, sorvegliare e valutare gli esami di qualificazione del personale addetto al controllo metallografico.
- 3.6 **certificato:** documento rilasciato in conformità alle regole del sistema di certificazione definito dal presente Regolamento che indica, con un livello adeguato

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc. 285 Rev. 6 Marzo 2022 Pag. 4 di 25
--------	---	---

di garanzia, che la persona indicata è in grado di eseguire i compiti definiti sul certificato.

- 3.7 **candidato:** persona che ambisce alla qualificazione e alla certificazione e che lavora sotto la supervisione di personale adeguatamente qualificato allo scopo di acquisire l'esperienza richiesta per la qualificazione.
- 3.8 **datore di lavoro:** organizzazione per la quale il candidato lavora su base regolare; un datore di lavoro può anche essere contemporaneamente un candidato.
- 3.9 **autorizzazione ad operare:** attestato scritto rilasciato dal datore di lavoro, basato sulla competenza dell'operatore come specificato dal certificato. Oltre alla certificazione, per l'assegnazione di particolari compiti, dovranno essere valutati anche la conoscenza specifica del lavoro, l'abilità e l'idoneità fisica.
- 3.10 **domanda di esame a risposta multipla:** formulazione di una domanda che da origine a quattro potenziali risposte, una delle quali è corretta, mentre le restanti tre sono scorrette o incomplete.
- 3.11 **esame di qualificazione:** Esame gestito dall'Organismo di Certificazione che valuta le conoscenze generali, specifiche e pratiche, nonché l'abilità del candidato.
- 3.12 **esame generale:** esame riguardante i principi del Controllo Metallografico.
- 3.13 **esame specifico:** esame riguardante le tecniche di controllo, la conoscenza del prodotto da controllare, delle norme, dei codici, delle specifiche e dei criteri di accettazione.
- 3.14 **esame pratico (livelli 1 e 2):** esame dell'abilità pratica in cui il candidato dimostra familiarità e capacità nel Controllo Metallografico.
- 3.15 **esame pratico (livello 3):** esame in cui il candidato di livello 3 dimostra la capacità di preparare una indagine metallografica.
- 3.16 **esame di base:** esame di livello 3 che dimostra le conoscenze del candidato sulla tecnologia e sulla scienza dei materiali, del sistema di qualificazione e di certificazione.
- 3.17 **esperienza:** periodo di attività inerente ai controlli metallografici applicati a uno o più settori che porta alla conoscenza ed all'abilità richiesta.
- 3.18 **interruzione significativa:** assenza o cambio di attività che impedisce all'individuo certificato di svolgere le mansioni corrispondenti al suo livello nel metodo e nel/i settore/i per i quali ha ottenuto la certificazione, per:
- a) un periodo continuo maggiore di 365 giorni, oppure
 - b) due o più periodi per un tempo totale eccedente due anni.
- Nel calcolo dell'interruzione non si tiene conto delle festività, dei periodi di malattia o di addestramento di durata minore di 30 giorni.

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc. Rev. 6 Pag.	285 Marzo 2022 5 di 25
--------	---	------------------------	------------------------------

4 GENERALITA'

- 4.1 L'attività certificativa di CICPND è conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9712 e UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
- 4.2 CICPND dispone delle risorse necessarie per svolgere gli esami di livello 3 presso lo stesso organismo e gli esami di livello 1 e 2 presso i Centri d'Esame approvati.
- 4.3 Gli atti relativi alla certificazione in genere sono svolti da CICPND in maniera non discriminatoria e con garanzia di riservatezza verso terzi.
- 4.4 Il certificato CICPND identifica univocamente la persona ed il suo livello di competenza.
- 4.5 Il certificato viene rilasciato solo se il richiedente possiede i requisiti prescritti dal presente Regolamento.
- 4.6 Il datore di lavoro, che non deve essere direttamente coinvolto nella procedura di certificazione, ha il compito di presentare il candidato a CICPND documentando la validità delle informazioni riguardanti la formazione scolastica, l'addestramento e l'esperienza richiesta. Per il personale già certificato è responsabile del rilascio dell'autorizzazione ad operare e della continuità operativa nei controlli metallografici.
- 4.7 Se il candidato è un lavoratore autonomo, deve assumersi tutte le responsabilità definite per il datore di lavoro.
- 4.8 La concessione ed il mantenimento della certificazione CICPND sono subordinati al pagamento di quanto specificato nell'apposito tariffario.

5 LIVELLI DI COMPETENZA

Secondo il presente Regolamento, una persona può essere qualificata e certificata in uno dei tre seguenti livelli di competenza.

5.1 Livello 1 – Tecnico preparatore

Una persona certificata di livello 1 è qualificata per preparare i campioni metallografici, per l'osservazione al microscopio con la specifica conoscenza delle tecniche, delle macchine e dei materiali da impiegare.

Deve conoscere e saper affrontare tutte le problematiche connesse al prelievo della zona di campione scelta per l'esame metallografico, alla preparazione della superficie da osservare, e al relativo attacco chimico, sia operando con le metodiche classiche che con quelle specifiche stilate da un livello 2 ed approvate da un livello 3.

Deve anche conoscere le tecniche di preparazione, in loco, delle superfici di componenti industriali (già in esercizio), le tecniche di replicazione, e deve essere in grado di effettuare un esame ottico qualitativo in loco, catalogando e conservando le repliche.

5.2 Livello 2 – Esperto in metallografia

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	6 di 25

Una persona certificata al livello 2, oltre ad avere le stesse conoscenze e capacità del livello 1, è qualificata a sviluppare, mediante l'uso degli stereomicroscopi, dei microscopi metallografici e dei microdurometri che deve conoscere perfettamente dal punto di vista operativo, lo studio e la lettura delle strutture metallografiche delle leghe metalliche.

Deve inoltre essere a conoscenza delle normative inerenti ai prodotti e delle potenzialità, nonché campi di applicazione e limiti di altri tipi complementari di indagine speciali quali ad esempio i principali metodi di analisi chimica, la microscopia elettronica a scansione e le analisi mediante microsonda.

Confortato dalla conoscenza della composizione chimica della lega, ed alla luce delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche della stessa, oltre ai risultati di altre analisi speciali, ad esempio micro analisi di inclusioni, fasi secondarie, corrosione, attraverso la lettura metallografica potrà affrontare la diagnostica specifica e redigere un rapporto.

Deve avere una conoscenza dei meccanismi di danno nei materiali e nelle saldature e correlazione con le difettologie individuate.

L'Esperto di livello 2 in metallografia è in grado di scegliere la zona di prelievo del campione in relazione alle finalità delle indagini e redige le metodiche di preparazione dei campioni di applicazione della metallografia.

5.3 Livello 3 – Ispettore

Una persona certificata di livello 3 è esperto nel progettare e nel mettere a punto un'indagine metallografica sapendo indicare anche le analisi chimiche, le prove meccaniche e tecnologiche necessarie a completare il quadro delle conoscenze.

Inoltre, deve essere un esperto di metodiche, deve possedere le logiche con cui affrontare le problematiche di nuove metodiche applicative come nel caso di leghe speciali o per nuovi rivestimenti o trattamenti termici superficiali.

Deve avere una sufficiente conoscenza pratica delle proprietà dei materiali, dei processi e del loro comportamento in esercizio.

Deve essere, inoltre, in grado di:

- interpretare le norme, i codici, le specifiche e le procedure.
- stabilire e convalidare le tecniche e le procedure di prova.
- svolgere e sorvegliare tutti gli incarichi propri di un livello 1 o 2 .
- guidare il personale di livello inferiore al terzo.
- assumere l'intera responsabilità di un laboratorio di prova.

Il personale di livello 3, se autorizzato da CICPND, può gestire e sorvegliare gli esami di qualificazione.

5.4 La qualificazione e certificazione al livello 1 e 2 può essere plurisetoriale (PS) o limitata ai seguenti settori di applicazione:

- leghe ferrose, acciai e ghise (LF)
- leghe leggere e ultra-leggere (LL)
- leghe di rame (LR)
- repliche (RE)

Per il livello 3 è prevista la sola qualificazione e certificazione plurisetoriale (PS).

Le repliche (RE) comprendono quelle effettuate su leghe ferrose, acciai, ghise, leghe leggere e ultra leggera e su leghe di rame.

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	7 di 25

6 AUTORIZZAZIONE AD OPERARE

Con il rilascio del certificato e del corrispondente tesserino, CICPND attesta la qualifica della persona ma non conferisce nessuna autorità ad operare.

L'autorizzazione ad operare viene conferita dal datore di lavoro, attraverso un attestato scritto che riporti le competenze dell'operatore, timbrato e firmato dal Datore di Lavoro che se ne assume la responsabilità. Se la persona certificata è un lavoratore autonomo o un Datore di Lavoro deve assumersi le responsabilità sopra definite per il Datore di Lavoro.

7 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Per essere ammesso agli esami, il candidato deve possedere i requisiti minimi di idoneità fisica, addestramento e di esperienza definiti nel seguito.

7.1 Idoneità Fisica

Il candidato deve dimostrare di avere una visione dei colori sufficiente a permettere di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori, in particolare le diverse tonalità di grigio.

7.2 Addestramento

7.2.1 Il candidato deve possedere le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti nella misura e nell'estensione connesse al livello per il quale si certifica.

Le nozioni devono essere:

- a) generali di base relative a nozioni di metallurgia, alla tecnologia di produzione e al comportamento dei materiali.
- b) generali e specifiche relative al metodo di controllo metallografico.

7.2.2 Il personale deve effettuare un periodo di addestramento che per essere riconosciuto valido da CICPND deve:

- essere svolto sotto la guida e la responsabilità di una persona certificata di livello 3;
- avere la durata indicata seguitamente.
- avere il contenuto specificato nel volume "Conoscenze Minime Richieste di CICPND".
- essere compilato un diario del corso ove sono indicate le presenze, le ore e gli argomenti svolti.

7.2.3 Le ore di addestramento devono essere sia teoriche che pratiche.

7.2.4 Nel caso di accesso diretto al livello 2 è richiesto un numero minimo di ore di addestramento pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e 2.

7.2.5 A ciascun partecipante il corso deve essere rilasciata una copia del diario firmata dal livello 3.

7.2.6 La durata minima del corso di addestramento per il livello 1 è di 40 ore.

7.2.7 La durata minima del corso di addestramento per il livello 2 è di 80 ore.

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc. Rev. 6 Pag.	285 Marzo 2022 8 di 25
---------------	--	-------------------------	---------------------------------------

7.2.8 Per i candidati di livello 3 non sono previsti specifici tempi d'addestramento, tenuto conto del loro potenziale scientifico e tecnico. La loro preparazione può avvenire oltre che attraverso corsi di aggiornamento anche con conferenze, giornate di studio, incontri e letture di pubblicazioni specializzate.
Il candidato deve però fornire a CICPND una documentazione che evidenzi la sua preparazione.

7.3 Esperienza

7.3.1 L'esperienza deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio.

7.3.2 Il candidato deve fornire le prove documentate che l'esperienza è stata acquisita sotto la sorveglianza di una persona esperta.

7.3.3 L'esperienza può essere completata anche dopo il superamento dell'esame di qualificazione, ma deve essere completata entro un anno. La certificazione sarà rilasciata solo a seguito della presentazione a CICPND di una documentazione, avallata dal datore di lavoro, che evidenzi l'avvenuta maturazione dell'esperienza.

7.3.4 Per i livelli 1 e 2 i tempi minimi di esperienza industriale devono essere quelli di seguito definiti tenendo conto che il numero di mesi di esperienza si basa su una settimana lavorativa di 40 ore. Quando una persona si qualifica direttamente al livello 2, senza passare dal livello 1, l'esperienza richiesta deve essere pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e per il livello 2.

7.3.5 Il tempo minimo di esperienza per il livello 1 è di 6 mesi.

7.3.6 Il tempo minimo di esperienza per il livello 2 è di 24 mesi per chi ha un Attestato di scuola dell'obbligo, di 12 mesi per chi ha un Diploma ad indirizzo Tecnico e di 6 mesi per chi è in possesso di Laurea Universitaria a carattere Tecnico.

7.3.7 Il richiedente livello 3 deve essere in possesso del livello 2 ed avere un'esperienza nel controllo metallografico, come livello 2, di almeno 4 anni con un'istruzione scolastica di Laurea Universitaria a carattere Tecnico o un Diploma ad indirizzo Tecnico-Scientifico.

8 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

8.1 Certificazione di livello 3

Il richiedente deve inviare alla Segreteria di CICPND una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice C). La richiesta deve pervenire a CICPND entro i termini previsti nell'avviso periodico emesso e deve contenere i seguenti dati e/o informazioni:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione (società presso la quale lavora);
- possesso del certificato di livello 2 (numero e scadenza);
- eventuali altre certificazioni o qualificazioni ottenute;
- classe di istruzione scolastica;

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc. Rev. 6 Pag.	285 Marzo 2022 9 di 25
---------------	--	-------------------------	---------------------------------------

- accettazione del regolamento CICPND.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestato di idoneità fisica come richiesto al punto 7.1 del Regolamento;
- b) curriculum dettagliato sull'attività svolta nel controllo metallografico;
- c) dichiarazione dettagliata sull'esperienza acquisita: data di inizio e termine delle varie esperienze, nominativo della società presso la quale si è conseguita l'esperienza. La dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro;
- d) documentazione che evidenzia la sua preparazione teorica;
- e) certificato di livello 2;
- f) titolo di studio in copia;
- g) ricevuta di versamento;
- h) una fotografia formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato.

8.2 Certificazioni di livello 1 e 2

Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice A e B). La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione (società presso la quale lavora);
- livello per il quale intende certificarsi;
- settore di applicazione;
- eventuali altre certificazioni o qualificazioni ottenute;
- titolo di studio;
- accettazione del regolamento CICPND.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestato di idoneità fisica come richiesto al punto 7.1 del Regolamento;
- b) una copia del/i diario/i del/i corso/i di addestramento a cui ha partecipato firmato/i dal/i livello/i 3 responsabili;
- c) dichiarazione sull'esperienza conseguita, completa della data d'inizio e di termine delle varie esperienze, nominativo della Società presso la quale si è compiuta l'esperienza, nominativo della persona che ha fatto da guida. La dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro;
- d) una fotografia formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato.

9 ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

9.1 Richiesta per il livello 3.

9.1.1 La documentazione presentata per l'ammissione all'esame di livello 3 è inviata, a cura della Segreteria, che opera i primi accertamenti sulla completezza, alla apposita Commissione d'Esame. Quest'ultima ha la facoltà, per una volta sola, di far presente al richiedente eventuali carenze onde ottenere i dati necessari per l'ammissione. Se ancora detta documentazione risultasse incompleta, la domanda viene respinta.

9.1.2 L'esito finale della valutazione viene comunicato al richiedente; se l'esito è

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	10 di 25

favorevole, vengono inoltre comunicati la data ed il luogo dello svolgimento degli esami.

9.2 Richieste per i livelli 1 e 2.

9.2.1 La completezza della documentazione presentata per gli esami di livello 1 e 2 viene controllata dal Centro d'Esame che farà presente al candidato le eventuali carenze entro un tempo massimo di 15 giorni.

9.2.2 La valutazione sul contenuto della documentazione sarà effettuata dal Responsabile Tecnico del Centro e dovrà ottenere esito positivo prima di iniziare gli esami ed entro i tempi indicati dal Centro d'Esami. Completata la documentazione il Centro d'Esami segnala al candidato, entro 15 giorni, l'accettazione della domanda e gli invia il calendario degli esami.

9.2.3 Tutta la documentazione presentata dal candidato, assieme alla valutazione del Responsabile Tecnico del Centro ed alla documentazione degli esami, esclusa quella indicata al punto 20.2.4 del presente Regolamento, dovrà essere inviata a CICPND che attraverso i propri Organi rilascerà o meno le certificazioni.

10 ESAMI DI LIVELLO 3

Gli esami di livello 3 si svolgono presso la sede di CICPND.

CICPND emette, almeno una volta all'anno, un comunicato con la data presunta degli esami e quella di scadenza per la presentazione della domanda e relativa documentazione.

Analogamente emette un comunicato con la data della ripetizione parziale degli esami da effettuare, di norma, a tre mesi dal termine della sessione ordinaria.

All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido.

Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato.

Il candidato che si presenta dopo la distribuzione del tema d'esame viene considerato ritirato.

Durante le prove il candidato non può consultare testi, appunti, ecc.

10.1 Commissione d'Esame

La Commissione d'Esame, approvata e ratificata dal CdA di CICPND è composta da un numero di membri certificati al livello 3 atti a garantire almeno la disponibilità di 2 livelli 3 per ciascun metodo.

I commissari che concorrono alla formazione del candidato o che fanno parte della stessa azienda non possono esaminare o valutare le prove di esame dello stesso.

10.2 Struttura dell'Esame

10.2.1 L'esame di livello 3 si divide in due parti:

- a) Esame di base
- b) Esame di metodo

10.2.2 Per accedere all'esame di metodo il candidato deve preventivamente superare l'esame di base che rimane valido a condizione che l'esame relativo al metodo venga

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc. Rev. 6 Pag.	285 Marzo 2022 11 di 25
---------------	--	-------------------------	--

superato entro cinque anni dal superamento dell'esame di base.

10.2.3 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione tra quelle approvate da CICPND.

10.3 Esame di base

10.3.1 Esso comprende il seguente numero di domande a risposte multiple:

10.3.1.1 30 domande a risposte multiple sulla tecnologia e scienza dei materiali e sui difetti.

10.3.1.2 10 domande sul sistema di qualificazione e certificazione secondo il presente Regolamento.

10.3.1.3 10 domande sulla evoluzione micro strutturale.

10.3.2 L'esame di base ha una durata massima di 2 ore.

10.4 Esame di metodo

L'esame di metodo si suddivide in tre parti:

10.4.1 Parte C1 - Esame generale

Essa comprende un numero di 30 domande a risposte multiple riguardanti la conoscenza di livello 3 nel controllo metallografico.

10.4.2 Parte C2 - Esame specifico

Essa comprende un numero di 30 domande riguardanti l'applicazione del metodo, le norme, i codici e le specifiche applicabili così suddivise:

10.4.2.1 15 domande a risposte multiple riguardanti i 4 settori.

10.4.2.2 15 domande a risposte aperte riguardanti i 4 settori. Le risposte aperte devono essere complete del procedimento.

10.4.3 Parte C3 - Esame pratico

Essa comprende la stesura di un progetto di indagine metallografica.

10.4.4 La durata massima prevista per l'insieme delle parti C1 e C2 è di 3,5 ore, per la parte C3 il tempo massimo concesso è di 4 ore.

10.5 Valutazione

Per ottenere la certificazione il candidato deve superare entrambi gli esami, di base e di metodo che sono valutati separatamente. La correzione e valutazione delle prove deve essere effettuata da almeno due esaminatori.

Le prove scritte a risposta multipla sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.

10.5.1 Esame di base

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	12 di 25

Per superare questa parte dell'esame il candidato deve ottenere almeno una valutazione di 70/100 per ognuna parte.

10.5.2 Esame di metodo

Per superare questa parte dell'esame il candidato deve ottenere almeno una valutazione di 70/100 per ognuna delle parti.

10.6 Verbale d'Esame

Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Presidente della Commissione d'Esame, che documenti lo svolgimento degli esami, le valutazioni e gli esiti. Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti la commissione d'esame.

10.7 Rilascio delle certificazioni e ratifica

Tutta la documentazione di ciascun candidato ed il verbale d'esame vengono trasmessi, dalla Segreteria di CICPND, all'Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio delle certificazioni.

La Commissione Centrale Certificante (CCC) verifica e ratifica la corretta applicazione delle modalità di certificazione.

10.8 Comunicazione degli esiti

L'esito finale viene comunicato per iscritto, dalla Segreteria di CICPND, all'indirizzo indicato dal candidato.

10.9 Ripetizione dell'esame

Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato di CICPND per ripresentarsi; se ne è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno due anni.

10.9.1 Un candidato che non abbia superato la valutazione complessiva di 70/100 per ciascuna parte, può ripetere, una sola volta l'esame entro i dodici mesi successivi.

10.9.2 Un candidato che non superi una delle riprove deve rifare l'esame per intero.

10.9.3 Un candidato che intende avvalersi della facoltà della ripetizione parziale dell'esame deve darne comunicazione alla Segreteria di CICPND entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame.

11 ESAMI DI LIVELLO 1 E 2

Gli esami di livello 1 e 2 vengono condotti presso uno dei Centri d'Esame, approvati da CICPND, a scelta del candidato.

I Centri d'Esame operano sotto il controllo di CICPND applicando procedure scritte approvate dall'Organismo di Certificazione.

Il Centro d'Esami deve far riferimento alle prescrizioni del Documento n°306 (Regolamento per l'approvazione dei Centri d'Esame per la Certificazione CICPND ai livelli 1 e 2 del Personale addetto ai controlli metallografici), condurre gli esami

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	13 di 25

attraverso esaminatori autorizzati e impiegare quiz e campioni approvati da CICPND. Il Centro d'Esame riconosciuto deve comunicare a CICPND, prima dell'inizio dell'esame, la data dell'inizio della Sessione d'Esame, il programma e l'elenco provvisorio dei candidati con i metodi richiesti ed il relativo livello e la composizione della Commissione d'Esame.

Il Centro d'Esame deve mantenere la registrazione degli esami svolti ed assicurare la riservatezza dei quiz e dei campioni per le prove pratiche.

All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido.

Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato.

Durante le prove scritte il candidato non può consultare testi, appunti, ecc.

11.1 Commissione d'Esame

Per ciascuna Sessione, il Responsabile Tecnico deve nominare una Commissione d'Esame composta da un adeguato numero di livelli 3.

Il Responsabile Tecnico può essere uno dei Commissari d'Esame.

Se il Centro d'Esame è situato presso i locali di un datore di lavoro è necessaria la presenza di un rappresentante di CICPND.

Gli esaminatori devono essere scelti tra quelli approvati da CICPND.

Gli esaminatori non devono essere coinvolti riguardo alla formazione professionale dei candidati per non comprometterne la riservatezza e l'imparzialità.

Non può essere esaminatore colui che è stato istruttore di un candidato.

Un candidato dipendente del Centro d'Esami deve essere esaminato da un Commissario Indipendente.

Può essere presente personale esperto, senza diritto di giudizio sulla Prova d'Esame, di supporto alla Commissione.

11.2 Struttura dell'Esame

11.2.1 L'esame dei livelli 1 e 2 si divide nelle seguenti tre parti:

- a) Esame generale
- b) Esame specifico
- c) Esame pratico

11.2.2 Gli esami scritti e pratici devono essere condotti e sorvegliati da almeno un esaminatore che può essere coadiuvato da uno o più assistenti posti sotto la sua responsabilità.

11.3 Esame generale

11.3.1 L'esame generale è scritto e comprende il numero minimo di 30 domande a risposte multiple per il livello 1, di 40 domande per il livello 2.

11.3.2 Il tempo concesso ai candidati per il completamento della prova è di 2 min. a domanda.

11.3.3 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione dalla raccolta di domande generali a risposta multipla, approvate da CICPND, riguardanti i principi del metodo.

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	14 di 25

11.4 Esame specifico

- 11.4.1 L'esame specifico è scritto e comprende per i livelli 1 e 2, 20 domande a risposta multipla per ciascun metodo.
- 11.4.2 Il tempo concesso ai candidati per completare la prova è di 3 min. a domanda.
- 11.4.3 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione d'Esame dalla raccolta di domande specifiche, approvate da CICPND, riguardanti le tecniche applicate, la conoscenza dei prodotti, le norme ed i codici.

11.5 Esame pratico

- 11.5.1 L'esame pratico deve verificare l'idoneità di un candidato di livello 1 a:
- preparare i campioni metallografici per l'osservazione al microscopio in accordo a istruzioni scritte;
 - far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata utilizzando i più opportuni prodotti di consumo;
 - deve preparare un campione metallografico per ciascun settore, minimo 2.
- 11.5.2 Per i candidati di livello 2 l'esame pratico deve:
- verificare le stesse capacità del livello 1;
 - saper scegliere la zona di prelievo del campione;
 - riconoscere e interpretare strutture metallografiche delle leghe metalliche;
 - far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata;
 - redigere un rapporto valutando la conformità dei materiali esaminati con norme e/o capitoli;
 - redigere le istruzioni per i livelli 1.
- 11.5.3 La prova pratica può comprendere alcune domande tecniche atte a chiarire dettagli, parametri, situazioni concernenti i problemi emersi durante la prova.
- 11.5.4 Per ciascun settore di applicazione i candidati di livello 2 devono redigere le istruzioni scritte per i livelli 1 sulle metodiche di preparazione dei campioni e sulla corretta scelta della posizione di prelievo del campione in relazione alle finalità dell'indagine.
- 11.5.5 La prova pratica deve svolgersi su almeno un campione di prova per ciascun settore richiesto, minimo due.
- 11.5.6 Per l'esame pratico la durata massima deve essere di 2 ore per ogni campione per il candidato di livello 1 e di 3 ore per il livello 2.
- 11.5.7 Per la redazione, da parte dei candidati di livello 2, delle istruzioni scritte per il livello 1, il tempo massimo concesso è di due ore.

11.6 Valutazione

- 11.6.1 Le prove, generale, specifica e pratica, devono essere valutate separatamente.
- 11.6.2 La valutazione della prova pratica viene effettuata come segue:

A = valutazione istruzione per il livello 1
P₁, P₂ = valutazioni prove pratiche

In caso di candidato di livello 1:

$$N_p = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{n}$$

In caso di candidato di livello 2:

$$C = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{n}$$

$$N_p = 0,85 C + 0,15 A$$

11.6.3 La valutazione finale N deve essere calcolata secondo la seguente formula:

$$N = 0,25 N_g + 0,25 N_s + 0,5 N_p$$

dove:

N_g è la valutazione dell'esame generale
N_s è la valutazione dell'esame specifico
N_p è la valutazione dell'esame pratico

11.6.4 Per superare l'esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 in ciascuna delle parti.

11.6.5 La prova pratica deve essere svolta sui campioni indicati nel prospetto A. I campioni devono contenere un numero sufficiente di indicazioni significative e devono essere scelti dalla Commissione d'Esame da un gruppo di campioni rappresentativi approvati da CICPND.

Il candidato di livello 1 deve solo seguire l'istruzione scritta data dall'esaminatore.

PROSPETTO A – n° Campioni per l'Esame Pratico di livello 1e 2		
Settori	Numero campioni esame pratico Livello 1	Numero campioni esame pratico Livello 2
LF	1	1
LL	1	1
LR	1	1
RE	1	1 + una interpretazione da eseguire al microscopio su repliche prelevate da giunti saldati d'acciai al carbonio, Acciai Bassolegati e Acciai Austenitici o altre leghe.

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	16 di 25

11.7 Verbale d'esame

Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e l'esito.

Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti della commissione d'esame.

11.8 Invio della documentazione a CICPND

11.8.1 Al termine degli esami, il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame deve inviare a CICPND, per ciascun candidato, la seguente documentazione:

- a) tutta la documentazione presentata dal candidato assieme alla valutazione del Responsabile Tecnico del Centro d'Esame;
- b) la valutazione delle prove;
- c) il verbale d'esame

11.8.2 Rilascio delle certificazioni e ratifica

La suddetta documentazione è trasmessa, a cura della Segreteria di CICPND, all'Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio delle Certificazioni. Successivamente viene trasmessa alla Commissione Centrale Certificante (CCC) per la ratifica delle stesse e per la verifica della corretta applicazione delle modalità di certificazione.

11.9 Comunicazione degli esiti

11.9.1 L'esito degli esami viene comunicato, per iscritto, al candidato, dalla Segreteria di CICPND.

11.10 Ripetizione dell'esame

11.10.1 Un candidato che non supera l'esame deve attendere non meno di trenta giorni per potersi ripresentare; se è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno un anno.

11.10.2 Un candidato che non abbia ottenuto la valutazione complessiva di 70/100, per ciascuna parte, può ripetere, una sola volta, l'esame entro i dodici mesi successivi.

11.10.3 Un candidato che non superi una delle riprove deve iscriversi e rifare l'esame per intero in conformità alla procedura stabilita per i nuovi candidati.

12 CERTIFICAZIONE

La Segreteria di CICPND trasmette verbale d'esame e relativa documentazione all'Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio della certificazione.

La Commissione Centrale Certificante (CCC) ratifica le stesse e verifica la corretta applicazione delle modalità di certificazione.

12.1 Il certificato deve riportare:

- numero di identificazione;
- dati anagrafici della persona certificata;
- livello certificato;

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc. Rev. 6 Pag.	285 Marzo 2022 17 di 25
--------	---	------------------------	-------------------------------

- settore di applicazione;
- data di delibera;
- firma del Rappresentante dell'Organismo;

12.2 Il tesserino deve riportare:

- numero di identificazione;
- dati anagrafici della persona certificata;
- livelli;
- settori di applicazione;
- data di delibera;
- data di scadenza della validità della certificazione;
- fotografia della persona certificata;
- firma del Rappresentante dell'Organismo;

13 VALIDITA'

13.1 Il periodo iniziale di validità deve avere inizio quando tutti i requisiti della certificazione (addestramento, esperienza, idoneità fisica, data di delibera) sono soddisfatti.

13.2 Il periodo massimo di validità della certificazione è di cinque anni a condizione che non sussistano una delle seguenti cause che comportino, da parte di CICPND, la revoca della certificazione:

- una interruzione significativa, nell'applicazione del metodo per il quale la persona è certificata; per il calcolo dell'interruzione non si prendono in considerazione i periodi di ferie, le assenze per malattia o per addestramento di durata inferiore di un mese.
- Una violazione evidente delle regole di comportamento professionale.
- Una incapacità fisica a eseguire il proprio compito basato sull'esame dell'acutezza visiva, eseguito annualmente.
- Una utilizzazione non corretta del certificato.

14 PROLUNGAMENTO

Allo scadere del primo periodo di validità o di ogni altro periodo seguente una ricertificazione, la certificazione può essere prolungata, per un successivo uguale periodo, mediante un "rinnovo".

L'ulteriore prolungamento della validità dopo un rinnovo deve essere eseguito mediante una "ricertificazione".

14.1 Rinnovo

Alla scadenza del primo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere rinnovata, senza esami per un periodo di altri cinque anni a condizione che la persona certificata risponda ai seguenti requisiti:

- abbia fatto l'ultimo esame annuale di acutezza visiva, nei 12 mesi precedenti, con esito positivo;
- abbia svolto in modo soddisfacente l'attività continuativa nel campo in cui si è certificati e senza interruzione significativa così come indicato al punto 3.18;
- la certificazione non abbia subito revoche.

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc. Rev. 6 Pag.	285 Marzo 2022 18 di 25
--------	--	------------------------	-------------------------------

14.1.1 La persona certificata, per ottenere il rinnovo, deve fare domanda a CICPND, compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice A, B e C) cinque mesi prima della scadenza.

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- il livello ed il settore di applicazione per il quale intende ottenere il rinnovo;
- accettazione del Regolamento CICPND.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- evidenza documentale sulla continuità lavorativa;
- una fotografia formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato.

14.1.2 La documentazione presentata è trasmessa, a cura della Segreteria di CICPND SE che opera i primi accertamenti sulla completezza, all'Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio della certificazione e del nuovo tesserino. La Commissione Centrale Certificante (CCC) verifica e ratifica la corretta applicazione delle modalità di certificazione.

14.1.3 Se i requisiti per il rinnovo non sono soddisfatti, la persona certificata può essere ammessa ad un esame di ricertificazione. Se la persona non supera anche questa prova allora dovrà seguire le regole previste per i nuovi candidati.

14.1.4 Per il personale certificato che ha presentato regolarmente le domande di rinnovo, la certificazione permane valida sino alla comunicazione dell'esito da parte di CICPND anche se si è superata la data di scadenza.

14.2 Ricertificazione

Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere prolungata per un nuovo periodo di cinque anni mediante una "ricertificazione" che avviene secondo le modalità riportate nei punti seguenti.

14.2.1 Ricertificazione per i livelli 1 e 2

La persona che chiede la ricertificazione per un determinato settore di applicazione deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un esame pratico presso un Centro d'Esame approvato da CICPND.

Il candidato di livello 2 ha il compito di preparare inoltre una istruzione scritta per il livello 1 per ciascun settore di applicazione.

14.2.1.1 Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice A e B). Se la Richiesta di ricertificazione è presentata dopo 12 mesi dalla scadenza del periodo di validità, si deve superare un

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc. Rev. 6 Pag.	285 Marzo 2022 19 di 25
---------------	--	-------------------------	--

esame di nuova certificazione.

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- livello per il quale intende ottenere la ricertificazione;
- settori di applicazione;
- accettazione del Regolamento CICPND.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame di acutezza visiva sostenuto positivamente nei 12 mesi precedenti alla richiesta di ricertificazione;
- dichiarazione dei datori di lavoro che attestino la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni;
- una fotografia formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato.

14.2.1.2 La completezza della documentazione viene controllata dal Centro d'Esame che farà presente al candidato le eventuali carenze.

Una valutazione sul contenuto della documentazione è effettuata dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame prima di iniziare la prova d'esame.

14.2.1.3 Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame nomina una Commissione d'Esame composta da un adeguato numero di livelli 3.

14.2.1.4 **Esame Pratico**

Il candidato deve superare un esame pratico come indicato al punto 11.5.

14.2.1.5 **Valutazione**

Per superare l'esame, il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 per ciascuna prova.

14.2.1.6 **Verbale d'esame**

Al termine della prova deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che ne documenti lo svolgimento e la valutazione.

Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti della commissione d'esame.

14.2.1.7 La documentazione e il verbale d'esame vengono trasmessi, a cura della Segreteria di CICPND, all'Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio della certificazione. La Commissione Centrale Certificante (CCC) verifica e ratifica la corretta applicazione delle modalità di certificazione.

14.2.1.8 **Documentazione e comunicazione degli esiti.**

Vale quanto indicato al punto 11.9.

14.2.1.9 Se la persona non supera le valutazioni indicate al punto 14.2.1.5 può ripetere la prova dopo 7 giorni e prima di 6 mesi.

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	20 di 25

14.2.1.10 Per il personale certificato che ha presentato regolarmente le domande di ricertificazione, la certificazione permane valida sino alla comunicazione dell'esito da parte di CICPND anche se si è superata la data di scadenza.

14.2.2 Ricertificazione per i livelli 3

La persona che chiede la ricertificazione per un determinato settore di applicazione deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e un sistema di credito a punteggio.

14.2.2.1 Il richiedente deve inviare presso la Segreteria di CICPND una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice C).

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- accettazione del Regolamento CICPND.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni;
- l'allegato 1 al modulo della richiesta stessa corredato della necessaria documentazione;
- una fotografia formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato.

14.2.2.2 Sistema di credito a punteggio

14.2.2.2.1 I punteggi vengono assegnati come riportato nel relativo prospetto VIII " Sistema di credito a punteggio per la ricertificazione al livello 3".

14.2.2.2.2 Per ottenere la ricertificazione il candidato deve ottenere un punteggio minimo di 70 negli ultimi 5 anni ma gli è concesso un punteggio massimo di 25 per ciascun anno.

14.2.2.2.3 La documentazione presentata dal candidato è trasmessa, a cura della Segreteria di CICPND, all'Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio delle certificazioni. La Commissione Centrale Certificante (CCC) verifica e ratifica la corretta applicazione delle modalità di certificazione.

14.2.2.2.4 La Segreteria di CICPND, sulla base della delibera dell'Organo Deliberante (OD), rilascia a ciascuna persona ricertificata un nuovo certificato e tesserino per i cui dettagli si veda il punto 12 del presente regolamento.

14.2.2.2.5 Il candidato che non possiede i requisiti per il credito a punteggio può richiedere la

ricertificazione attraverso esame scritto.

SISTEMA DI CREDITO A PUNTEGGIO PER LA RICERTIFICAZIONE AL LIVELLO 3				
Numero	Attività	Punti concessi per attività	Numero di punti per anno	Numero dei punti sui cinque anni precedenti la ricertificazione
		Max	Max	Max
1	Partecipazione a conferenze sulla metallurgia o scienza dei materiali	1	3	8(a)
2.1	Partecipazione a comitati nazionali ed internazionali di normazione	1	3	8(a)
2.2	Coordinatore di comitati di normazione	1	3	8(a,b)
3.1	Partecipazione alle sessioni di altri comitati	1	3	8 (a)
3.2	Coordinatore di sessioni di altri comitati	1	3	8 (a,b)
4.1	Partecipazione alle sessioni di gruppi di lavoro	1	5	15 (a)
4.2	Coordinatore di Gruppi di Lavoro	1	5	15 (a,b)
5.1	Relazioni o pubblicazioni tecnico/scientifiche relative alla metallurgia o scienza dei materiali	6	6	20 (c, d)
5.2	Lavoro di ricerca pubblicato	6	6	15 (c, d)
5.3	Attività di ricerca	3	6	15 (c, d)
6.1	Corsi di addestramento (ogni due ore)	1	6	30 (d)
6.2	Esaminatore (per sessione d'esame)	1	6	30 (d)
7.1	Responsabile tecnico di un reparto o di un Centro d'Esame (per ciascun anno)	10	10	40 (d)
7.2	Aver trattato dispute con i clienti	1	1	15 (d)
7.3	Sviluppo di applicazioni metallografiche	1	5	15 (d)
<p>Note:</p> <p>a) Numero massimo di punti per la partecipazione alle attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 = 20;</p> <p>b) I punti devono essere attribuiti sia come partecipazione che come coordinatore;</p> <p>c) Qualora vi sia più di un autore, è l'autore principale che definisce il numero di punti per gli altri autori;</p> <p>d) Numero massimo di punti per la partecipazione delle attività di cui ai punti 5 e 6 = 30, 7 = 50.</p>				

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	22 di 25

15 ESTENSIONE DELLA VALIDITA' AD ALTRO SETTORE

Le certificazioni di livello 1 e 2 possono essere estese ad altro settore di applicazione.

15.1 La persona che chiede l'estensione ad altro settore di applicazione, deve soddisfare le condizioni, già previste per il rinnovo e deve superare un esame specifico ed un esame pratico presso un Centro d'Esame approvato da CICPND.

15.1.1. Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di estensione ad altro settore compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice A e B). La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- settori e livello per il quale è già certificato;
- numero del certificato;
- settore per il quale chiede l'estensione;
- accettazione del Regolamento CICPND.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- Attestato di idoneità fisica come richiesto al punto 7.1 del Regolamento;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa;
- una fotografia formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato.

15.1.2 La completezza della documentazione viene controllata dal Centro d'Esame che farà presente al candidato le eventuali carenze.

Una valutazione sul contenuto della documentazione è effettuato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame prima di iniziare le prove d'esame.

15.1.3 Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame nomina la Commissione d'Esame. Il Responsabile Tecnico può essere uno dei commissari d'esame.

15.1.4 Esame specifico

Il candidato deve superare un esame specifico (si veda il punto 11.4) che riguarda in particolare il settore od i settori richiesti per l'estensione.

15.1.5 Esame pratico

Il candidato deve superare un esame pratico (si vedano i punti 11.5 e 11.6).

15.1.6 Valutazione

Per superare l'esame, il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 per ogni parte dell'esame.

15.1.7 Verbale d'esame

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	23 di 25

Al termine della prova deve essere redatto un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che lo svolgimento degli esami e valutazione delle prove. Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti della commissione d'esame.

15.1.8 Documentazione e comunicazione degli esiti.

Si veda quanto indicato ai punti 11.8 e 11.9.

16 RICORSI

In caso di non concessione della certificazione o in caso di sospensione e revoca della stessa, la persona può far ricorso esponendo le ragioni del proprio disaccordo entro un mese dalla notifica della decisione.

CICPND esamina il ricorso e ne comunica l'esito al ricorrente entro tre mesi dalla ricezione.

Se il ricorso è respinto la persona può appellarsi al CSI di CICPND che prenderà in esame il ricorso.

La decisione del CSI è definitiva ed inappellabile.

Le decisioni sui ricorsi sono esaminate dalla CSI che ne verifica il rispetto dell'imparzialità: se ritiene che questa non sia rispettata decide azioni adeguate a correggere l'imparzialità.

Il trattamento dei ricorsi è descritto nel DOC 264 visionabile sul sito www.cicpnd.it

17 RECLAMI

I reclami ricevuti da CICPND riguardanti l'attività delle persone certificate e l'attività del CICPND stesso come organismo di certificazione sono registrati dalla Segreteria nel registro reclami.

I reclami sono valutati dal Direttore Generale.

Se il reclamo è giudicato inaccettabile il trattamento si conclude e la pratica viene chiusa ed archiviata. Chi ha inoltrato il reclamo è informato della decisione e dei motivi per cui è stato respinto il reclamo;

Se il reclamo è giudicato appropriato la persona interessata è informata del reclamo stesso e dell'apertura della procedura per il trattamento.

Le decisioni sono comunicate alla persona: questa deve definire le azioni che intende attuare ed i tempi di attuazione e comunicarle a CICPND

La persona se non accetta le decisioni di CICPND può presentare ricorso.

Le decisioni sono comunicate anche a chi ha presentato il reclamo

CICPND concorda con la persona certificata se e come rendere pubblici il contenuto e la risoluzione del reclamo.

Le decisioni sui reclami sono esaminate dalla CSI che ne verifica il rispetto dell'imparzialità: se ritiene che questa non sia rispettata decide azioni adeguate a correggere l'imparzialità.

18 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE

Il personale certificato deve impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale (vedere documento RCP scaricabile dal sito www.cicpnd.it).

I possessori della certificazione devono, a richiesta, fornire una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.

I possessori del certificato devono comunicare tempestivamente a CICPND qualsiasi modifica o variazione, intervenuta dopo il rilascio del certificato, che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate da CICPND che

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc.	285
		Rev. 6	Marzo 2022
		Pag.	24 di 25

deve inoltre essere informato in caso di:

- cambio di residenza;
- cambio del datore di lavoro;

La persona certificata deve conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti. I possessori della certificazione possono pubblicizzarne il conseguimento purché siano dati i corretti riferimenti.

19 SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Nel periodo di validità della certificazione, CICPND attua una sorveglianza sul personale certificato al fine di verificare la permanenza dei requisiti originali e l'uso corretto della certificazione stessa.

La sorveglianza viene effettuata mediante:

- esame e valutazione della documentazione che il personale certificato è tenuto a presentare in occasione della richiesta di prolungamento;
- verifica ispettiva casuale da parte di CICPND presso Aziende avente personale certificato utilizzando livelli 3 rappresentanti;

Qualora si verificano violazioni alle regole di comportamento professionale, usi scorretti dei certificati o inadempienze di pagamento degli oneri previsti, CICPND può revocare la certificazione.

20 DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente l'attività di certificazione è conservata da CICPND in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento. La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di 10 anni dal decadimento della certificazione.

20.1 Fa parte della documentazione conservata:

20.1.1 L'elenco aggiornato di tutte le persone certificate.

20.1.2 I verbali d'esame di livello 3 e quelli dei Centri d'Esame per i livelli 1 e 2, comprese le valutazioni delle prove.

20.1.3 L'archivio personale per ogni persona certificata contenente:

- le domande di ammissione agli esami complete degli allegati;
- i documenti d'esame come i questionari e relative risposte, le tesi scritte e le valutazioni per i livelli 3;
- i documenti di rinnovo e di ricertificazione;
- i documenti dimostranti la continuità lavorativa;
- copia dei certificati e tesserini rilasciati ai candidati;
- copia della comunicazione dell'esito inviato ai candidati;
- eventuali provvedimenti di revoca della certificazione.

20.2 I Centri d'Esame conservano, con riservatezza e per conto di CICPND, la seguente documentazione degli esami di livello 1 e 2:

- i questionari e le relative risposte;

CICPND	REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI METALLOGRAFICI	Doc. Rev. 6 Pag.	285 Marzo 2022 25 di 25
--------	---	------------------------	-------------------------------

- le istruzioni redatte dai candidati di livello 2;
- i rapporti sui risultati delle prove pratiche.

21 PRIVACY E RISERVATEZZA

CICPND garantisce la riservatezza, a tutti i livelli della propria organizzazione, sulle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione, applicando le procedure interne all'uopo previste ed eseguendo un controllo all'accesso delle informazioni. Al Candidato sarà richiesto la compilazione dell'apposito modulo relativo alla gestione dei dati personali ai sensi dell'art. 7 Gdpr scaricabile dal sito www.cicpnd.it. E' fatto obbligo al candidato, la non condivisione e divulgazione di materiale d'esame, quale a titolo esemplificativo: parti di quiz, campioni per la prova pratica, modulistiche, in qualunque formato (fotografico/video/audio). L'inosservanza di tale obbligo verrà punito in termini di legge e porterà all'annullamento della propria certificazione.

22 UTILIZZO DEL MARCHIO CICPND

L'utilizzo del marchio CICPND da parte del personale certificato esperto nella Manutenzione è regolamentato nel documento CICPND n° 175 "Regolamento per l'uso del marchio".